

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06.12.2023

Adeguamento statutario ai sensi dell'art.32 del CTS

Il giorno 06 dicembre 2023 alle ore 18.30. presso la sala consiliare del Comune di Serramanna, in via Serra, comune di Serramanna, si è riunita l'assemblea straordinaria del Nucleo Quadrifoglio Quadrifoglio odv Serramanna, per discutere degli adeguamenti statutari necessari per l'iscrizione al Runts.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario della stessa la signora Seu Valentina.

Il Presidente constata la presenza , in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

1. SOLINAS MAURIZIO
2. SEU VALENTINA
3. VACCA VALENTINO
4. MONTIS MELANIA
5. CADAU LUCIANA
6. SCALAS RAFFAELA
7. LISCI NOEMI
8. MELONI FEDERICO
9. MELONI TAMARA
10. FADDA ELENA
11. ARGIOLOS COSTANTINO
12. ACCORTE ALESSIO
13. SODDU MARCO
14. CABIDDU FEDERICA
15. MAMELI STEFANO
16. SETZU CLAUDIO
17. CARBONI FABRIZIA
18. LITTERA SARA
19. PISU GRAZIELLA
20. ORTU CARLA
21. ONIDA MATTEO
22. SCHIRRU ANNA

23. LASIO VERDIANA
24. LOCCI ALESSANDRA
25. SIMBULA FRANCO

AGENZIA DELLE
VINCI
DIREZIONE
Ufficio territoriale

Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e fa presente che lo Statuto necessita di modifiche per completare la procedura di iscrizione al Runtis , Registro Nazionale del Terzo Settore, entro trenta giorni dalla ricezione delle osservazioni, pertanto sono state apportate le modifiche necessarie.

Il Presidente apre la discussione e propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario, così proposto ai sensi di legge, tutti i presenti con 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, come previsto dal co.3 e co. 5 dell'art.82 del D.lgs117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara terminata la discussione. La seduta è chiusa alle ore 19,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Ugentino

Il Presidente

Edoardo May

Registrato a Sanluri il 07 DIC. 2023
al n. 489 Serie 3
Esatte ESENTE DLgs. 117/2017
di cui € _____ imposta registro
ed € _____ imposta di bollo
IL DIRETTORE

[Signature]



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Allegato all'atto costitutivo dell'associazione denominata

"Nucleo Operativo Quadrifoglio OdV Serramanna"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e Sede)

È costituita l'associazione denominata "Nucleo Operativo Quadrifoglio OdV Serramanna", ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia del Terzo Settore, che assume la forma giuridica di associazione di volontariato, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro.

L'organizzazione ha sede legale in Serramanna, Piazza Gramsci snc. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

Clausola sospensiva: la sopra citata Associazione di volontariato, solo in seguito e per effetto dell'iscrizione dell'ente al Runtis, integrerà automaticamente alla propria denominazione l'acronimo "ODV" portando il proprio nominativo ad assumere la seguente forma: "Nucleo Operativo Quadrifoglio OdV Serramanna" e in forma abbreviata "Quadrifoglio OdV Serramanna"

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il raggiungimento delle già menzionate finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale dall'articolo 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, prestare la propria opera di soccorso, assistenza, istruzione e diffusione nell'ambito della Protezione Civile, nel contesto delle leggi dello Stato italiano che la regolano, in occasione di pubblica calamità o di situazioni di pubblico pericolo, comunque ed esclusivamente quando detta opera venga richiesta dalle Autorità competenti. L'opera dell'associazione si rivolge alle popolazioni colpite da eventi calamitosi o di pericolo, senza distinzione di fede religiosa, sesso, razza o nazionalità.

L'associazione altresì svolge attività di interesse generale:

- 1) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- 2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche attraverso la lotta agli incendi boschivi, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- 4) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
- b) interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con le autorità competenti e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi, compresa la speleologia e/o l'uso di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e/o attraverso unità cinofile molecolari, anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;

AGENZIA C
E PROV
Studio Terri

- c) soccorso e assistenza alla popolazione;
- d) prevenzione e lotta nella salvaguardia della flora e della fauna;
- e) radiocomunicazioni;
- f) attività di promozione della cultura di protezione civile;
- g) attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
- h) promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idrogeologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio e corsi rivolti ai soci per la formazione di volontari capaci di intervenire e supportare le autorità competenti nei diversi settori di azione;
- i) condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- j) collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso, il salvataggio, la prevenzione e la protezione;
- k) promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche ulteriori proprie sezioni su tutto il territorio nazionale, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.

L'associazione presta il suo supporto alle istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi, emergenze, soccorso in caso di calamità, dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali e quant'altro sia ritenuto dalle autorità competenti di pericolo pubblico.

L'associazione di volontariato collabora con le Autorità Civili, Militari o religiose.

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo liberamente eletto, deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, in particolare mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- I. supporto alla sicurezza degli scolari all'entrata e uscita delle scuole;
- II. supporto alle autorità di polizia municipale in caso di eventi civili e religiosi;
- III. supporto alle istituzioni e privati per la sicurezza in caso di eventi civili e religiosi.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'adesione a organismi consortili o a unioni e federazioni nazionali.

TITOLO II

ART. 3

(Qualità di volontario)

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.

Sono soci dell'associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal consiglio direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'assemblea.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 4 **(Ammissione ed esclusione degli associati)**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni delle ODV.

Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero dovesse essere inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati entro 30 giorni dalla richiesta.

È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata comunicazione di ammissione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni/quote di natura patrimoniale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, nel regolamento interno e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione può essere escluso dall'organizzazione.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, ed ha l'obbligo della restituzione dei dpi consegnatogli entro il termine di 30 giorni.

ART. 6 **(Diritti e doveri degli associati)**

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;

AGENZIA
NE PRO
ufficio Ter

- Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente;
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente;

Possono, inoltre, essere costituiti con decisione dell'assemblea ordinaria i seguenti organi:

- Organo di controllo
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8 (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza assoluta dei presenti con la presenza di almeno la maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci iscritti nel registro dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano per carica.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola con la quota associativa, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In fase di rinnovo cariche ciascun associato può esprimere un numero massimo di sette preferenze per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);

È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa".

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Il socio che non possa partecipare ai lavori assembleari può delegare un altro socio a rappresentarlo. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 9

(Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca dei componenti del consiglio direttivo e del Presidente;
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- L'approvazione del bilancio e la relazione di missioni ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- Approvazione l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno ¾ degli associati;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Ciascun associato dispone del voto singolo

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il numero dei componenti è formato da un numero di nove e resta in carica per la durata di anni (due) e i suoi componenti possono essere rieletti. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 21, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti; e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti, motivandolo;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.
- Nominare il vicepresidente, il tesoriere e il segretario tra i suoi componenti

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri.

È convocato mediante Lettera, E-mail o WhatsApp contenente l'ordine del giorno, inviati 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per carica.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

ART. 12

(Il Presidente e rappresentante legale)

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 13 (Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 14 (Segretario)

Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

Art. 15 (Tesoriere)

Le funzioni di tesoriere sono affidate dal comitato direttivo ad uno dei soci facente parte dello stesso e avente le competenze per esercitare.

Le funzioni del tesoriere sono le seguenti:

- gestione dei documenti contabili di programmazione e di rendicontazione;
- gestire la prima nota cassa;
- gestire i pagamenti in contanti e/o con l'emissione di assegni a valere sul conto dell'associazione per gli acquisti programmati e autorizzati dal comitato direttivo;
- riscossione delle entrate previo rilascio di apposita ricevuta;
- redazione del rendiconto e trasmissione agli organi competenti per l'approvazione o il controllo

Art. 16 (Revisore Dei Conti)

Il revisore se nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro al quale spetta:

- il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Il revisore dei conti deve redigere la relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo.

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre anni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato nei soli casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV

AGENZIA
DIREZIONE PRO
Ufficio Tec

ART. 18 **(Risorse economiche)**

L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio prevista fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale nella misura stabilita, entro il primo semestre dell'anno in corso, dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Per l'anno 2022 è così ripartita: soci volontari quota libera di adesione minimo euro 1, soci sostenitori 15 euro.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 **(Beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20 **(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)**

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'OdV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 22 **(Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 12 del D.lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

ART. 25 (Assicurazione degli associati volontari)

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

ART. 26 (Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27 (Devoluzione del patrimonio)

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 28 (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci tenuto a cura del segretario;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del segretario;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuto a cura del segretario;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del segretario;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto.

ART. 29 (Norme transitorie e disposizioni finali)

L'Assemblea costituente composta dai soci promotori e fondatori elegge fra i suoi aderenti un Presidente e un Consiglio Direttivo composto da n.9 componenti, che restano in carica per due anni. Il consiglio direttivo nomina al suo interno un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere per le funzioni di cui agli articoli precedenti.

Il consiglio direttivo elabora la proposta di regolamento interno.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Il presidente

S. M. M.

Il segretario

V. Santoni



